

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decreto 24 novembre 2016, n. 568.**

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del Presidente della Regione n. 483 in data 21 ottobre 2016 e contestuale subconcessione, fino al 20 luglio 2028, alla società *BKW Hydro Valle d'Aosta S.r.l.*, di MILANO, di derivazione d'acqua dal torrente Lenteney, in comune di LA SALLE, ad uso idroelettrico, a variante della subconcessione già assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 591 in data 14 giugno 1994, successivamente volturata in capo alla società *Bkw Hydro Valle d'Aosta S.r.l.* con decreto del Presidente della Regione n. 167 in data 6 giugno 2012 (impianto idroelettrico La Salle I).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

E' revocato, per le motivazioni sopra esposte, il decreto del Presidente della Regione n. 483 in data 21 ottobre 2016.

Art. 2

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla società *Bkw Hydro Valle d'Aosta S.r.l.*, di MILANO, di derivare dal torrente Lenteney, in località La Joux del comune di LA SALLE, a quota 1605 circa m s.l.m., moduli massimi 6,00 (litri al minuto secondo seicento) e medi annui 2,27 (litri al minuto secondo duecentoventisette) d'acqua per la produzione, sul salto di m 443,12, della potenza nominale media annua di kW 986,15, nell'impianto denominato "La Salle I", a variante della subconcessione originariamente assentita con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 591 in data 14 giugno 1994, successivamente volturata in capo alla società *Bkw Hydro Valle d'Aosta S.r.l.*, di MILANO, con il decreto del Presidente della Regione n. 167 del 6 giugno 2012.

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 558 du 24 novembre 2016,**

portant retrait, à la suite d'une simple erreur matérielle, de l'arrêté du président de la Région n° 483 du 21 octobre 2016 et accordant à *BKW Hydro Valle d'Aosta srl* de MILAN, jusqu'au 20 juillet 2028, l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du Lenteney, dans la commune de LA SALLE, à usage hydroélectrique, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 591 du 14 juin 1994 et ensuite transférée au nom de *BKW Hydro Valle d'Aosta srl* par l'arrêté du président de la Région n° 167 du 6 juin 2012 pour ce qui est de l'installation hydroélectrique dénommée «La Salle I».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1<sup>er</sup>

L'arrêté du président de la Région n° 483 du 21 octobre 2016 est retiré pour les raisons visées au préambule.

Art. 2

Sans préjudice des droits des tiers, *BKW Hydro Valle d'Aosta srl* de MILAN est autorisée, par sous-concession, à dériver du Lenteney, à La Joux, dans la commune de LA SALLE, à quelque 1 605 mètres d'altitude, 6,00 modules d'eau au maximum (six cents litres par seconde) et 2,27 modules d'eau en moyenne par an (deux cent vingt-sept litres par seconde), pour la production, sur une chute de 443,12 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 986,15 kW par an dans la centrale dénommée «La Salle I», à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 591 du 14 juin 1994 et ensuite transférée au nom de *BKW Hydro Valle d'Aosta srl* par l'arrêté du président de la Région n° 167 du 6 juin 2012.

Art 3

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione è accordata sino al 20 luglio 2028 compreso, termine di scadenza della subconcessione assentita con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 402 in data 21 luglio 1998, relativa alla derivazione che preleva le acque dallo scarico dell'impianto idroelettrico denominato "La Salle I", subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di subconcessione protocollo n. 15857/DDS in data 26 settembre 2016. La società Bkw Hydro Valle d'Aosta S.r.l., di MILANO, dovrà corrispondere, euro 25.275,02 (venticinquemiladuecentosettantacinque/02) quale canone annuo, da versare all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data del decreto di variante alla subconcessione, in ragione di euro 25,63 per kW, sulla potenza nominale media annua di kW 986,15, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1635 in data 13 novembre 2015.

Art. 4

L'Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e l'Assessorato delle Finanze, bilancio e patrimonio della Regione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 24 novembre 2016.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

Provvedimento dirigenziale 23 novembre 2016, n. 5694.

Trasferimento nella sezione "Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente" e nella categoria "Altre cooperative", del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società "ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.", con sede in GRESSAN.

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

Art. 3

L'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est valable jusqu'au 20 juillet 2028 compris, date d'expiration de l'autorisation accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 402 du 21 juillet 1998, relative à la dérivation qui prélève les eaux du canal de fuite de l'installation hydraulique dénommée «La Salle I», sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. *BKW Hydro Valle d'Aosta srl* est tenue de respecter les conditions établies par le nouveau cahier des charges n° 15857/DDS du 26 septembre 2016 et de verser à l'Administration régionale, à compter de la date du présent arrêté, une redevance annuelle de 25 275,02 euros (vingt-cinq mille deux cent soixante-quinze euros et deux centimes), soit 25,63 euros par kW, la puissance nominale moyenne étant de 986,15 kW par an, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 1635 du 13 novembre 2015.

Art. 4

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 24 novembre 2016.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,  
ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL**

Acte du dirigeant n° 5694 du 23 novembre 2016,

portant transfert de *ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.*, dont le siège est à GRESSAN, dans la section «Coopératives autres que celles à vocation essentiellement mutualiste», catégorie «Autres coopératives», du Registre régional des entreprises coopératives visé à la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998.

LE DIRIGEANT  
DE LA STRUCTURE  
«ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET COOPÉRATION»

Omissis

decide

1. di trasferire, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, dalla sezione "Cooperative a mutualità prevalente" alla sezione "Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente" e, ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3872/2006, dalla categoria "Cooperative di produzione e lavoro" alla categoria "Altre cooperative" del Registro regionale degli enti cooperativi, la società cooperativa "ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.", con sede in GRESSAN, codice fiscale 01187290075;
2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 novembre 2016.

L'Estensore  
Rino BROCHET

Il Dirigente  
Rino BROCHET

**Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2016, n. 5827.**

**Parziale rettifica del provvedimento dirigenziale n. 4817/2016 recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una variante al progetto approvato con provvedimento dirigenziale n. 4256 in data 17 ottobre 2013, proposta dall'Impresa "F.lli Ronc S.r.l." di INTROD e relativa all'impianto idroelettrico con opera di derivazione sul torrente Nantey e centrale di produzione a monte della loc. Giassère nel Comune di PERLOZ.**

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA  
RISPARMIO ENERGETICO  
E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI

Omissis

decide

1. di rettificare, per il motivo indicato in premessa, il provvedimento dirigenziale n. 4817 del 20 ottobre 2016, relativo all'approvazione di una variante al progetto approvato con provvedimento dirigenziale n. 4256 in data 17 ottobre 2013, proposta dall'Impresa "F.lli Ronc S.r.l." di INTROD e relativa all'impianto idroelettrico con opera di derivazione sul torrente Nantey e centrale di produzione a monte della loc. Giassère nel Comune di PERLOZ, stabilendo che:

l'autorizzazione rilasciata con il predetto provvedimento

décide

1. Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, *ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.*, dont le siège est à GRESSAN et le code fiscal est 01187290075, est transférée de la section «Coopératives à vocation essentiellement mutualiste» à la section «Coopératives autres que celles à vocation essentiellement mutualiste» et, au sens de l'art. 10 de l'annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 3872/2006, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives.
2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 novembre 2016.

Le rédacteur,  
Rino BROCHET

Le dirigeant,  
Rino BROCHET

**Acte du dirigeant n° 5827 du 29 novembre 2016,**

**rectifiant partiellement l'acte du dirigeant n° 4817 du 20 octobre 2016 portant approbation de la modification proposée par F.lli Ronc srl d'INTROD et concernant le projet relatif à l'installation hydroélectrique dérivant les eaux du Nantey pour alimenter la centrale de production en amont de Giassère, dans la commune de PERLOZ, autorisé par l'acte du dirigeant n° 4256 du 17 octobre 2013, au sens de l'art. 52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.**

LE DIRIGEANT  
DE LA STRUCTURE  
«ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT  
DES SOURCES RENOUVELABLES»

Omissis

décide

1. L'acte du dirigeant n° 4817 du 20 octobre 2016, portant approbation de la modification proposée par *F.lli Ronc srl* d'INTROD et concernant le projet relatif à l'installation hydroélectrique dérivant les eaux du Nantey pour alimenter la centrale de production en amont de Giassère, dans la commune de PERLOZ, autorisé par l'acte du dirigeant n° 4256 du 17 octobre 2013, est rectifié pour la raison visée au préambule et il est établi que :

la validité de l'autorisation accordée au sens dudit acte du

- dirigenziale ha durata biennale relativamente alla costruzione dell'impianto;
- di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa "F.lli Ronc S.r.l.", alla Società "Deval S.p.a.", al Comune di PERLOZ, alle Strutture regionali interessate ed alla Stazione forestale competente per territorio;
  - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
  - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Stefano MARCIAS

Il dirigente  
Mario SORSOLONI

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Provvedimento dirigenziale 28 novembre 2016, n. 5773.**

**Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r. 8/2011, alla costruzione dell'impianto elettrico MT/BT per il potenziamento dell'impianto in frazione Herin, nei comuni di LA MAGDELEINE e ANTEY-SAINT-ANDRÉ - Linea n. 761**

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE  
E TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA

Omissis

decide

- di autorizzare la società DEVAL S.p.A. - fatti salvi i diritti di terzi - a costruire in via definitiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico presentato in data 31 agosto 2016, l'impianto elettrico n. 761 per il potenziamento della rete elettrica in frazione Herin, nei comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ e LA MAGDELEINE, nel rispetto dei seguenti adempimenti:
  - adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
  - trasmettere alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori dei lavori;

dirigeant est de deux ans pour ce qui est de la construction de l'installation.

- Le présent acte est transmis à *F.lli Ronc srl*, à *DEVAL SpA*, à la Commune de PERLOZ, aux structures régionales concernées et au poste forestier territorialement compétent.
- Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
- Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,  
Stefano MARCIAS

Le dirigeant,  
Mario SORSOLONI

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Acte du dirigeant n° 5773 du 28 novembre 2016,**

**autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011, à construire la ligne électrique de moyenne et basse tension n° 761 pour le renforcement de l'installation au hameau d'Hérin, dans les communes de LA MAGDELEINE et d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ.**

LE DIRIGEANT  
DE LA STRUCTURE  
«ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
ET PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR»

Omissis

décide

- Sans préjudice des droits des tiers, *DEVAL SpA* est autorisée à construire à titre définitif et à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique présenté le 31 août 2016, la ligne électrique n° 761, pour le renforcement du réseau électrique au hameau d'Hérin, dans les communes de LA MAGDELEINE et d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ, dans le respect des obligations suivantes:
  - Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées par la législation en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques, ainsi que de modification du tracé de celles-ci, doivent être adoptées par *DEVAL SpA*, sous sa responsabilité;
  - Les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier doivent être transmises à la structure «Évaluation environnementale et protection de la qualité de l'air»;

- |  |   |
|--|---|
| <p>c) provvedere all'accatastamento di eventuali manufatti edilizi;</p> <p>d) trasmettere alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.</p> <p>2. che l'autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni:</p> <p>a) l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;</p> <p>b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;</p> <p>c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del presente provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;</p> <p>d) l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;</p> <p>e) in conseguenza la società DEVAL S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;</p> <p>f) la società DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l'esercizio dell'impianto elettrico, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione</p> | <p>c) Les éventuelles constructions doivent être inscrites au cadastre;</p> <p>d) La déclaration de mise en service de la ligne électrique en cause et des ouvrages accessoires doit être transmise à la structure «Évaluation environnementale et protection de la qualité de l'air» et à l'ARPE.</p> <p>2. L'autorisation visée au point 1 est subordonnée au respect des dispositions ci-après :</p> <p>a) L'autorisation définitive d'exploiter la ligne est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l'établissement des actes de soumission visés à l'art. 120 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933, à l'accord de l'administration des postes et des communications – <i>Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche</i> de Turin – ainsi qu'au résultat positif de l'essai prévu par l'art. 11 de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011 ;</p> <p>b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l'exploitation de la ligne en question sont déclarés d'utilité publique, urgents et non différables, aux termes de l'art. 12 de la LR n° 8/2011 ;</p> <p>c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date ;</p> <p>d) L'autorisation est réputée accordée dans le respect des droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en matière de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées ;</p> <p>e) <i>DEVAL SpA</i> se doit d'assumer toute responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuellement causés par la construction et par l'exploitation de la ligne électrique susdite, en déchargeant l'Administration régionale de toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant s'estimer lésés ;</p> <p>f) <i>DEVAL SpA</i> demeure dans l'obligation d'exécuter les travaux ou les modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en</p> |
|--|---|

ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione o in ogni caso dalla conoscenza avutane;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società DEVAL S.p.A.

L'Estensore  
Maria Rosa BÉTHAZ

Il Dirigente  
Paolo BAGNOD

Allegati - Omissis.

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1498.

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016, come risulta dall'allegato "11 - Variazione medesima area omogenea";
- di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018 redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente delibera-

état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux.

- Le destinataire peut introduire devant le Gouvernement régional un recours hiérarchique contre le présent acte dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise de connaissance de celui-ci.
- Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région. Toutes les dépenses afférentes à l'autorisation en cause sont à la charge de *DEVAL SpA*.

La rédactrice,  
Maria Rosa BÉTHAZ

Le dirigeant,  
Paolo BAGNOD

Les annexes ne sont pas publiées.

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1498 du 11 novembre 2016,

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 11 (*Variazione medesima area omogenea*).
- Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional

zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

---

dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

---

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	30520	01	Spese per missioni dei dipendenti regionali	20844	SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALLE TIPOLOGIE SOGGETTE AL CONTENIMENTO PREVISTO DALLA DGR 3255/2010 E DALLA LEGGE 122/2010 PER IL PERSONALE REGIONALE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALE. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030004 Trattamento economico del personale regionale - 1.02.01.10	C -2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	La diminuzione della richiesta è necessaria per consentire l'aumento, di pari importo, del dettaglio 19961 relativo alle spese per titoli di viaggio e soggiorno in occasione delle trasferte dipendenti. Tale diminuzione non compromette il regolare pagamento delle spese a carico del dettaglio stesso.
01.02.001.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	30522	01	Spese per la fornitura di titoli di viaggio e di soggiorno per trasferte dei dipendenti regionali	19961	SPESE PER LA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PER TRASFERTE DEI DIPENDENTI REGIONALI RELATIVE ALLE TIPOLOGIE SOGGETTE AL CONTENIMENTO PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 12 DELLA LEGGE 122/2010	41.06.00 ATTIVITA' ECONOMICHE ASSICURAZIONI	41060002 Altri interventi per il personale regionale - 1.02.01.12	C 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per consentire la spesa, per l'anno in corso, per titoli di viaggio e soggiorno in occasione delle trasferte dei dipendenti dell'Amministrazione



11. - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.14.007.10 GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	40842	01	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamento per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	12498	SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER LA COMPONENTE VOLONTARIA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020003 Gestione dei servizi antincendi e di protezione civile - 1.14.07.10	€ -842,00 -0,00	0,00	0,00	La variazione è possibile in quanto le risorse presenti sul dettaglio sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni in programma per il corrente anno.
01.14.007.20 INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	40844	02	Spese per la manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli automezzi di servizio della componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	20735	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA COMPONENTE VOLONTARIA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020004 Investimenti per i servizi antincendi e di protezione civile - 1.14.07.20	€ -10.000,00 -0,00	0,00	0,00	La variazione è possibile in quanto le risorse presenti sul dettaglio sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni in programma per il corrente anno
01.14.007.20 INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	40844	02	Spese per la manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli automezzi di servizio della componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	20736	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COMPONENTE VOLONTARIA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020004 Investimenti per i servizi antincendi e di protezione civile - 1.14.07.20	€ 10.842,00 0,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria al fine integrare le risorse presenti sul dettaglio al fine di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature in dotazione alla componente volontaria del Corpo.

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.14.005.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	39060	01	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria degli immobili	14645	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI AD USO DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080003 Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico - 1.14.05.10	C €	-43,10 -0,00	0,00	0,00	La diminuzione della richiesta non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
01.14.005.21 INTERVENTI SUGLI IMMOBILI AD USO DEL CORPO FORESTALE - INVESTIMENTI	39080	02	Spese per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	16712	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL POLIGONO DI TIRO DI AOSTA	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080002 Interventi sugli immobili ad uso del compo forestale - investimenti - 1.14.05.21	C €	43,10 0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per poter affidare un servizio di riparazione della caldaia presso il Poligono.
01.02.001.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	30500	01	Trattamento economico a tutto il personale regionale	20976	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030004 Trattamento economico del personale regionale - 1.02.01.10	C €	-59.000,00 -59.000,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per implementare le risorse di un nuovo dettaglio. Spese per risarcimento danni al personale regionale derivante da sentenze senza pregiudicare il pagamento del trattamento economico al personale regionale a tutto il 31/12/2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 3 di 4

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	30509	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 09 00 01 12 32 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI AL PERSONALE REGIONALE DERIVANTE DA SENTENZE	22251	(nuova istituzione) SPESE PER RISARCIMENTO DANNI AL PERSONALE REGIONALE DERIVANTE DA SENTENZE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030001 Altri interventi per il personale regionale - 1.02.01.12	C € 59.000,00 59.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per corrispondere ad ex dipendenti regionali il risarcimento danni derivante da sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Torino a seguito di controversie relative contratti a tempo determinato.

**Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1500.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016 come risulta dall' allegato "07C - Prelievo fondo spese impreviste correnti";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018 redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e che la stessa sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1500 du 11 novembre 2016,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 07C (*Prelievo fondo spese impreviste correnti*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

07C - Prelievo fondo spese impreviste correnti

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (SPESE CORRENTI)	41.02.00 PROGRAMMAZI ONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	C € -4.100,00 -4.100,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per implementare il dettaglio relativo alle spese per interessi legali sui risarcimenti del danno, derivanti da sentenze, da liquidare ad ex dependenti regionali nel cedolino del mese di novembre.
01.15.002.12 ALTRI INTERVENTI CORRENTI NON RIPARTIBILI	69101	01	Spese per interessi passivi	22323	(nuova istituzione) SPESE PER INTERESSI PASSIVI	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030006 Altri interventi correnti non ripartibili - 1.15.02.12	C € 4.100,00 4.100,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per corrispondere ad ex dependenti regionali gli interessi legali sui risarcimenti del danno, come disposto dalle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Torino in merito alle controversie relative a contratti a tempo determinato.
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (SPESE CORRENTI)	41.02.00 PROGRAMMAZI ONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	C € -21.000,00 -21.000,00	0,00	0,00	Il prelievo dal fondo di riserva si rende necessario per integrare i fondi da destinarsi al finanziamento dell'intervento di soccorso in emergenza in aiuto alle regioni del Centro Italia colpite dal sisma verificatosi in data 30 ottobre 2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 1 di 2

07C - Prelievo fondo spese imprevidite correnti

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.14.006.10 INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE CORRENTE	37845	01	Spese per interventi di previsione, previdenza e soccorso per eventi calamitosi - parte corrente	3811	SPESE PER INTERVENTI DI SOCCORSO - PARTE CORRENTE	18.00.00 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	18000002 Interventi per la previsione e la previdenza dei rischi naturali e antropici - parte corrente - 1.14.06.10	C € 21.000,00 21.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento si rende necessaria per finanziare l'intervento di soccorso in emergenza in aiuto alle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto verificatosi in data 30 ottobre 2016.

**Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1501.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione 2016/2018 e al bilancio di cassa 2016.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa 2016, come risulta dall'allegato "12 – Variazione medesima funzione obiettivo";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1501 du 11 novembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la même fonction-objectif.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 12 (*Variatione medesima funzione obiettivo*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

12 - Variazione medesima funzione obiettivo

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20430	01	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	12125	SPESE PER COLLEGI ARBITRALI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE	13010001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.3.2.10.	C €	-5.000,00 -0,00	0,00	0,00	La riduzione delle suddette risorse non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo relativo all'attività della struttura
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	45110	01	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	16696	SPESE PER LA FOTOCOPOSIZION E E LA RILEGATURA DELLE COPIE D'USO DEL BOLLETTINO UFFICIALE E DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	13.03.00 AFFARI LEGISLATIVI	13030001 Servizi e spese generali - 1.3.1.10.	C €	5.000,00 0,00	0,00	0,00	La variazione di bilancio è destinata all'impegno ad integrazione delle somme imputate al pagamento delle fatture della Tipografia DUC, aggiudicataria del servizio di fotocomposizione del bollettino ufficiale dal mese di agosto a dicembre 2016, considerato che il numero delle pagine prodotte è superiore alla stima di cui all'impegno n. 205/2016
01.07.003.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI	66030	01	Spese per l'acquisto di servizi concernenti la valorizzazione e la custodia dei beni culturali nonché la gestione di attività culturali o fieristiche	20005	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI CONCERNENTI LA VALORIZZAZIONE E LA CUSTODIA DEI BENI CULTURALI NONCHE' LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	52.00.00 DIPARTIMENTO SOPRINTENDE NZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	52000009 Interventi per la gestione dei beni culturali - 1.07.03.10	C €	-10.000,00 -0,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è possibile in quanto sono stati effettuati dei risparmi nella gestione 2016 ottimizzando i servizi.



12 - Variazione medesima funzione obiettivo

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.07.001.10 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONI E MOSTRE O MANIFESTAZIONI	57400	01	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	15338	INIZIATIVE DIVERSE A CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO ED ARTISTICO	52.00.00 DIPARTIMENTO SOPRINTENDE NZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	52000007 Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni - 1.07.01.10	C 10.000,00 € 0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria tenuto conto della necessità di attuare delle iniziative di valorizzazione legate all'apertura del nuovo Parco archeologico di Saint Martin de Corléans.
01.08.005.10 FAMIGLIE - INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	61365	01	Contributi a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica	16964	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO DI SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	71.15.00 FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	71150003 Famiglie - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - 1.08.05.10	C -11.000,00 € -11.000,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per integrare la disponibilità attualmente presente sulla richiesta U0016967. Tale diminuzione non pregiudica l'erogazione dei contributi ai sensi della l.r. 23/2010 art. 13-14-15 relativamente alle domande che perverranno entro il 31/12/16.
01.08.001.10 INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO - INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE	61314	01	Trasferimenti alle famiglie per interventi a favore dei minori	16967	CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI E GIOVANI PER AFFIDAMENTO O RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTONOMIA	71.15.00 FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	71150004 Infanzia, minori e asili nido - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - 1.08.01.10	C 11.000,00 € 11.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per l'attuazione di n. 2 progetti di autonomia di giovani adulti e di n. 1 affidamento famigliare.

12 - Variazione medesima funzione obiettivo

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.11.004.10 INTERVENTI PROMOZIONALI PER L'ARTIGIANATO	47600	01	Contributi per spese correnti a imprese artigiane per le iniziative promozionali di commercializzazione dei prodotti	11886	CONTRIBUTI CORRENTI AD IMPRESE ARTIGIANE PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	31.01.00 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE	31010003 Interventi promozionali per l'artigianato - 1.11.04.10	C €	-7.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	Le restanti risorse finanziarie attribuite alla richiesta di spesa 11886 risultano sufficienti a soddisfare l'attuale fabbisogno.
01.11.003.10 INTERVENTI PROMOZIONALI PER L'INDUSTRIA	35760	01	Contributi per spese correnti ad imprese industriali per le iniziative promozionali di commercializzazione dei prodotti	11872	CONTRIBUTI CORRENTI AD IMPRESE INDUSTRIALI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	31.01.00 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE	31010001 Interventi promozionali per l'industria - 1.11.03.10	C €	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	Le maggiori risorse finanziarie soddisfiano le istanze di contributo presentate da imprese industriali nel corso del corrente anno.
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVE CONTRATTUALI	33100	01	Spese per tributi fondari, imposte e tasse	2306	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	41.10.00 ESPROPRIAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	41100002 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.03.02.10	C €	-25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione non pregiudica l'attività della struttura per l'anno corrente, in quanto lo stanziamento restante è ritenuto sufficiente per garantire la copertura delle spese previste.

12 - Variazione medesima funzione obiettivo

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	20478	01	Spese per utenze e canoni per il funzionamento corrente degli uffici	20454	SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI STABILI DESTINATI A UFFICI E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRA ZIONE REGIONALE	41.10.00 ESPROPRIAZIO NIE VALORIZZAZIO NE DEL PATRIMONIO	41100001 Servizi e spese generali - 1.03.01.10	C 25.000,00 € 25.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento si rende necessaria per poter provvedere al pagamento di spese relative alla fornitura del servizio idrico per l'anno 2016 per le utenze dell'Amministrazione e regionale, in quanto le quote dovute sono risultate superiori allo stanziamento assegnato per tali fini.

**Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1540.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016, come risulta dall'allegato "11 – Variazione medesima area omogenea";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018 redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1540 du 18 novembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 11 (*Variatione medesima area omogenea*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	55145	01	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste	20948	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI CHE EROGANO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI DOTAZIONI STRAORDINARIE PER PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.10	C € -1.940,60 -0,00 0,00	0,00	0,00	La riduzione è possibile in quanto la disponibilità residua consente l'erogazione alle istituzioni scolastiche regionali per l'anno 2016 di dotazioni straordinarie per progetti di iniziativa regionale.
01.05.001.20 TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	56330	02	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti	20938	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE EROGANO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000008 Trasferimenti per spese di investimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.20	C € 1.940,60 0,00 0,00	0,00	0,00	L'aumento è indispensabile per poter trasferire all'Istituto Tecnico "C. Gex" i fondi necessari per l'acquisto di lavagne per la nuova sede di Viale F.Chabod.

11. - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.03.001.11 COMITATI E COMMISSIONI	20420	01	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	20602	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI COMPETENZA REGIONALE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030012 Comitati e commissioni - 1.03.01.11	C € -900,00 -900,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per implementare le risorse destinate al corso concorso pubblico di centralinista delle emergenze, senza pregiudicare il pagamento delle spese per l'acquisto di beni di consumo per lo svolgimento delle prove selettive di competenza regionale.
01.03.001.11 COMITATI E COMMISSIONI	20420	01	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	20603	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSAI MEMBRI ESPERTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE DI COMPETENZA REGIONALE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030012 Comitati e commissioni - 1.03.01.11	C € -7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per implementare le risorse destinate al corso concorso pubblico di centralinista delle emergenze, senza pregiudicare il pagamento dei compensi agli esperti delle commissioni esaminatrici.
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	20479	01	Spese per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento di prove selettive di competenza regionale	21271	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI COMPETENZA REGIONALE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030002 Servizi e spese generali - 1.03.01.10	C € -600,00 -600,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per implementare le risorse destinate al corso concorso pubblico di centralinista delle emergenze, senza pregiudicare il pagamento delle spese per l'utilizzo di beni di terzi.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 2 di 3

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	20482	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 01 01 01 SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CORRELATI ALL'ESPLETAMENT O DI PROVE SELETTIVE GESTITE DALL'AMMINISTRA ZIONE REGIONALE	22327	(nuova istituzione) SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CORRELATI ALL'ESPLETAMENT O DI PROVE SELETTIVE GESTITE DALL'AMMINISTRA ZIONE REGIONALE	14.03.00 CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI	14030002 Servizi e spese generali - 1.03.01.10	C 9.000,00 € 9.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per far fronte alle spese relative all'elaborazione del questionario con correzione tramite lettura ottica, nell'ambito delle prove del corso concorso pubblico di centralista delle emergenze, procedura necessaria considerato l'elevato numero di candidati.

**Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1542.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare la variazione al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016 come risulta dall'allegato "08C - Prelievo fondo spese obbligatorie correnti";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1542 du 18 novembre 2016,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 08C (*Prelievo fondo spese obbligatorie correnti*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.



08C - Prelievo fondo spese obbligatorie correnti

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69340	01	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti)	2376	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE (SPESE CORRENTI)	41.02.00 PROGRAMMAZI ONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	C €	-2.170.000,00 -2.170.000,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è necessaria per far fronte agli impegni di spesa per la riserva all'Eranio degli aumenti tariffari delle tasse auto previste dalla L. 296/2006.
01.15.002.12 ALTRI INTERVENTI CORRENTI NON RIPARTIBILI	69140	01	Trasferimenti allo Stato per restituzione di proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote delle quote dei tributi devoluti alla Regione	15922	RESTITUZIONE ALLO STATO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI	41.04.00 FINANZE E TRIBUTI	41040005 Altri interventi correnti non ripartibili - 1.15.02.12	C €	2.170.000,00 2.170.000,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per far fronte all'impegno di spesa per la restituzione all'Eranio della maggiorazione tariffaria della tassa auto, relativa all'anno 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 321 della L. 296/2006 (Decreto direttoriale del 21 settembre 2016).

**Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1543.**

**Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 e conseguente modifica al bilancio di gestione 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016 per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016, come risulta dall'allegato "02 -Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1543 du 18 novembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnels et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 02 (*Assegnazioni entrate/spese – statali, comunitarie, sponsorizzazioni*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	04700	02	Fondi per l'attuazione di interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche	13423	TRASFERIMENTI CORRENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE	52.10.00 BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE ET LINGUISTIQUE	52100051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 131.696,00 € 131.696,00	0,00	0,00	La presente variazione è necessaria per l'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali previsti dalla legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, relativi al progetto presentato per l'anno 2015 (ripartizione adottata con DPCM in data 2.12.2015). Fondo interamente riscosso con quietanze n. 3735 e 3736 del 25.3.2016
01.07.001.12 INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	57500	01	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	21465	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'O STATO PER L'ACQUISTO E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	52.10.00 BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE ET LINGUISTIQUE	52100002 Interventi nel settore etnografico linguistico - 1.07.01.12	C 18.000,00 € 18.000,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per procedere alla realizzazione di pubblicazioni a carattere etnografico nell'ambito dei finanziamenti concessi dallo Stato previsti dalla legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, relativi al progetto presentato per l'anno 2015 (ripartizione adottata con DPCM in data 2.12.2015)

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 1 di 7

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.07.001.12 INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	57501	01	TRASFERIMENTO DI FONDI AI COMUNI NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	22133	TRASFERIMENTO DI FONDI AI COMUNI NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	52.10.00 BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE ET LINGUISTIQUE	52100002 Interventi nel settore etnografico linguistico - 1.07.01.12	C 16.200,00 € 16.200,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per procedere al trasferimento di fondi ai comuni, nell'ambito dei finanziamenti concessi dallo Stato previsti dalla legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, relativi al progetto presentato per l'anno 2015 (ripartizione adottata con DPCM in data 2.12.2015)
01.07.001.12 INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	57500	01	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	13372	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	52.10.00 BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE ET LINGUISTIQUE	52100002 Interventi nel settore etnografico linguistico - 1.7.1.12.	C 97.496,00 € 97.496,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per procedere all'attivazione dello sportello linguistico nell'ambito dei finanziamenti concessi dallo Stato previsti dalla legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, relativi al progetto presentato per l'anno 2015 (ripartizione adottata con DPCM in data 2.12.2015)

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.04.002.10 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	04800	02	(nuova istituzione) Cod.: 02 03 02 TRASFERIMENTI DI FONDI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA STIPULAZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREFABBRICATA IN REGIONE TZAMBERLET IN COMUNE DI AOSTA	22026	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI DI FONDI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA STIPULAZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREFABBRICATA IN REGIONE TZAMBERLET IN COMUNE DI AOSTA	41.04.00 FINANZE E TRIBUTI	(nuova istituzione) 41040064 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONI DELLO STATO	C €	0,00 0,00	6.651.473,00	0,00	La presente variazione è necessaria per l'iscrizione dello stanziamento in entrata delle somme trasferite dallo Stato per l'autorizzazione alla stipula con Cassa Depositi e Prestiti di mutuo con oneri a totale carico dello Stato per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nel comune di Aosta - regione Tzamberlet.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.05.005.20 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZION E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	56308	02	(nuova istituzione) Cod.: 02 01 02 01 00 03 06 04 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREFABBRICATA IN REGIONE COMUNE DI AOSTA, FINANZIATE MEDIANTE STIPULAZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO	22255	(nuova istituzione) SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREFABBRICATA IN REGIONE TZAMBERLET, IN COMUNE DI AOSTA, FINANZIATE MEDIANTE STIPULAZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO	61.03.00 OPERE EDILI	61030002 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture scolastiche - 1.5.5.20.	C €	0,00 0,00	6.651.473,00	0,00	La variazione è necessaria per l'iscrizione in bilancio dei fondi assegnati dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 104 del 12/9/2013 art. 10, e finanziate mediante stipulazione di un mutuo con Cassa Depositi e prestiti con oneri a totale carico dello stato, per la realizzazione della nuova scuola in Regione Tzamberlet in Comune di Aosta.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	04900	02	(nuova istituzione) Cod.: 02 03 01 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'USO DI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	22029	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'USO DI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130052 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C € 2.100,00 2.100,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per poter iscrivere in bilancio i fondi statali (quiet. 12560/2016) per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review) per assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma (art. 1, commi 571-573, legge 208/2015).
01.09.007.10 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	60031	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 05 07 01 08 08 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	22326	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130005 Interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.09.07.10	C € 2.100,00 2.100,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per poter trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta i fondi pervenuti dallo Stato per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali per assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma. (l. 208/2015 art. 1, co. 571-573)

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	05515	02	Fondi per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	9187	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE - CONTRATTI DI APPRENDISTATO	32.03.00 POLITICHE DEL LAVORO	32030051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 206.400,00 € 206.400,00	0,00	0,00	Decreto direttoriale D.D. 3001 del 1° giugno 2016 che assegna alla Regione Valle d'Aosta euro 206.400 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - riparto risorse annualità 2015 (interamente riscosso con quietanza n. 14033 del 29.9.2016).
01.11.008.13 ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	26912	01	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	20917	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - APPRENDISTATO	32.03.00 POLITICHE DEL LAVORO	32030004 Altri interventi correnti in materia di lavoro e formazione professionale - 1.11.08.13	C 206.400,00 € 206.400,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione a bilancio dei fondi assegnati con D.D. 3001 del 01/06/2016 dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e vincolati ai sensi della L. 183/2011, art 22, comma 2 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - riparto risorse annualità 2015.



02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	04630	02	Entrate per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti affetti da celiachia	14628	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREVENZIONE E EDUCAZIONE DI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130052 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 17.014,03 € 17.014,03	0,00	0,00	La variazione è necessaria per poter iscrivere in bilancio i fondi statali di cui alla l. 123/2005 per la distribuzione di pasti senza glutine nelle mense pubbliche e per la formazione degli operatori nel settore della ristorazione. Il trasferimento di cui trattasi è stato riscosso sulla corrente annualità 2016 (quietanze n. 17222 e 17223).
01.09.007.10 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	60982	01	Trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato all'Azienda USL della Valle d'Aosta per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti affetti da celiachia	17244	TRASFERIMENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER I SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130005 Interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.09/07.10	C 17.014,03 € 17.014,03	0,00	0,00	La variazione risulta necessaria per poter trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta i fondi trasferiti dallo Stato, per l'anno 2016, ai sensi della legge 123/2005 per la distribuzione di pasti senza glutine nelle mense pubbliche e per la formazione degli operatori nel settore della ristorazione. Decreti MinSal 40053 e 40052 del 21/10/16.

**Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1570.**

**Comune di FÉNIS: approvazione, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, del progetto di realizzazione di un fabbricato in legno destinato alla posa di dispositivi per l'erogazione dell'acqua, del latte, dei detersivi e dei prodotti tipici in loc. Tzanti de Bouva.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, l'intervento di realizzazione di un fabbricato in legno destinato alla posa di dispositivi per l'erogazione dell'acqua, del latte, dei detersivi e dei prodotti tipici, sito in loc. Tsanti de Bouva nel Comune di FÉNIS, in deroga alle determinazioni dell'art. 40 delle Norme di attuazione del PTP, in quanto sussistono i presupposti per attribuire all'intervento il carattere di opera di interesse generale e di particolare rilevanza sociale ed economica alla sola condizione che le parti lignee siano trattate con impregnante di tonalità scura, ciò al fine di assicurare il corretto inserimento del manufatto nel contesto di tutela e di ridurre l'impatto visivo.
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Deliberazione 25 novembre 2016, n. 1603**

**Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi relativi all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e dei gestori di opere irrigue, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. Prenotazione di spesa per la concessione di un'anticipazione.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare i criteri di applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 per la concessione di contributi relativi all'attività di gestione, di funzionamento e di manuten-

**Délibération n° 1570 du 18 novembre 2016,**

**portant approbation, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, du projet de réalisation d'un chalet destiné à accueillir des distributeurs d'eau, de lait, de produits détergers et de produits typiques au Chanté-de-Bouvaz, dans la commune de FÉNIS.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, le projet de réalisation d'un chalet destiné à accueillir des distributeurs d'eau, de lait, de produits détergers et de produits typiques au Chanté-de-Bouvaz, dans la commune de FÉNIS, est approuvé, par dérogation à l'art. 40 des normes d'application du Plan territorial paysager (PTP), puisqu'il s'agit d'un ouvrage d'intérêt général et d'une importance sociale et économique particulière, mais à l'unique condition de traiter les parties en bois avec un produit imprégnant d'une couleur sombre afin d'assurer une correcte insertion du chalet dans le contexte protégé et d'en réduire l'impact visuel.
2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

**Délibération n° 1603 du 25 novembre 2016,**

**portant approbation des critères d'application en vue de l'octroi des subventions prévues pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien des ouvrages d'amélioration foncière du ressort des consortiums d'amélioration foncière, des consorzieries et des gestionnaires d'ouvrages d'irrigation, au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016, et réservation de la dépense relative à l'octroi d'un acompte.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les critères d'application des dispositions de la lettre b) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe qui fait partie intégrante

zione delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzio e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di ammettere i consorzi di miglioramento fondiario, che hanno presentato regolare istanza entro i termini previsti dalla l.r. 32/2007, a beneficiare di un'anticipazione sull'aiuto per le spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) e comma 2 e dell'articolo 32 comma 5 della l.r. 17/2016, nei limiti di un importo complessivo di 240.000,00 euro;
- 3) di prenotare per l'anno 2016 la spesa di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) sul capitolo 45017 "Trasferimenti a consorzi di miglioramento fondiario per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario", richiesta 22068 "Trasferimenti a consorzi di miglioramento fondiario per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la concessione dell'anticipo a favore di ciascun consorzio di miglioramento fondiario, nonché il conseguente impegno di spesa dando atto che lo stesso è esigibile entro il corrente anno;
- 5) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura](http://www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura).

NdR: gli allegati omessi sono consultabili sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura), nella sezione "legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"

## AVVISI E COMUNICATI

**Notificazione ai controinteressati da individuarsi come: "Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Aosta valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti**

et substantielle de la présente délibération, et ce, en vue de l'octroi des subventions prévues pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien des ouvrages d'amélioration foncière du ressort des consortiums d'amélioration foncière, des consorzio et des collectivités locales et des associations de collectivités locales qui gèrent des ouvrages d'irrigation.

- 2) Aux termes de la lettre b) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 19 et du cinquième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 17/2016, les consortiums d'amélioration foncière qui ont présenté leur demande d'aide dans les délais prévus par la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 peuvent obtenir un acompte sur la subvention à laquelle ils ont droit au titre de 2016 pour les frais de gestion, de fonctionnement et d'entretien des ouvrages d'amélioration foncière, dans la limite de 240 000 euros au total.
- 3) La somme de 240 000 euros (deux cent quarante mille euros et zéro centime) est réservée, au titre de 2016, sur le chapitre 45017 (Virement de crédits en faveur des consortiums d'amélioration foncière pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien des ouvrages d'amélioration foncière), détail 22068 (Virement de crédits en faveur des consortiums d'amélioration foncière pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien des ouvrages d'amélioration foncière), du budget de gestion 2016/2018 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires.
- 4) L'octroi de l'acompte en faveur de chaque consortium d'amélioration foncière et l'engagement de la dépense y afférente feront l'objet d'actes ultérieurs du dirigeant compétent, la somme en cause étant exigible pendant l'année en cours.
- 5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 17/2016, ainsi que sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) (canalitematici – agricoltura).

Ndlr: Les annexes, qui ne sont pas publiées, peuvent être consultées sur le site institutionnel de la Région à l'adresse [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura), dans la section l.r. 17/2016 «*Nuova disciplina degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale*».

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”, del ricorso promosso da Magda Alasonatti e altri, contro il MIUR e la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Autorità giudicante: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – R.G. 9461/2016 – udienza 5 dicembre 2017.

### **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza n. 6511/2016 del 24/10/2016 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” del ricorso r.g. 9461/2016 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

#### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,  
R.G. n. 9461/2016

#### **2.A) Nome dei ricorrenti:**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>
ALASONATTI	Magda
Bich	Lucia
Chuc	Astrid
EDIFIZI	ANNALISA
FORLIN	ELISA
GASPARINI	SARA
INGENITO	CINZIA
MAFRICA	ROBERTA
MOLINO	MONICA
MORI	STEFANIA
MOSCONI	CRISTINA
PALUMBO	ALESSIA
PICCOT	SAMANTHA
PROMENT	CAROLE
SACCHETTO	MAURA
SARNO	Katia Iole
SCALISE	IRENE
TETTO	MARIA GRAZIA
THERISOD	ROSANGELA
TOMIS	NATASCIA
VAUTHIER	CLAIRE

ZANIN

FRANCESCA

rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Americo e Isetta Barsanti Mauceri e Cantini Cortellezzi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Cosseria n. 2, cap 00192 Roma.

**2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore in carica; ed altri
- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato nella sede in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta (CF 00368440079)
- **Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta** in persona del legale rappresentante p.t.

**2. C) Sedi territoriali competenti: Ambito Territoriale di Aosta.**

**3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

A. del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

B. del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno 2015 anch'esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in violazione ed elusione del giudicato;

nonché ove occorrer possa

- C. del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;
- D. del DM n. 325 del 3.06.2015 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;
- E. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota; e qualora fosse necessario
- F. del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati

**3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE**

\*\*\*

**2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.**

\*\*\*

**3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.**

\*\*\*

**4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.**

**5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.**

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti utilmente inclusi *nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Aosta valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017* che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 6511/2016

7. Testo integrale del ricorso.

7.2 ordinanza n. 6511/2016.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 CPA**

**Per**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
ALASONATTI	Magda	LSNMGD75S60L219V
Bich	Lucia	BCHLCU66M48A326L
Chuc	Astrid	CHCSR83L71A326Z
EDIFIZI	ANNALISA	DFZNLS83D63A326G
FORLIN	ELISA	FRLLSE83B52A326N
GASPARINI	SARA	GSPSRA78S50A326Z
INGENITO	CINZIA	NGNCNZ79A56A326I
MAFRICA	ROBERTA	MFRRRT78L48A326V
MOLINO	MONICA	MLNMNC81T62A326W
MORI	STEFANIA	MROSFN81E41E379G
MOSCONI	CRISTINA	MSCCST79D46A326U
PALUMBO	ALESSIA	PLMLSS81A59A326O
PICCOT	SAMANTHA	PCCSNT83C67A326L
PROMENT	CAROLE	PRMCRL80C67A326A
SACCHETTO	MAURA	SCCMRA74H62A326I
SARNO	Katia Iole	SRNKTL76P62A326P
SCALISE	IRENE	SCLRNI83L41A326N
TETTO	MARIA GRAZIA	TTTMGR81C49A326J
THERISOD	ROSANGELA	THRRNG82R51A326A
TOMIS	NATASCIA	TMSNSC77L52A326X
VAUTHIER	CLAIRE	VTHCLR82T51A326D
ZANIN	FRANCESCA	ZNNFNC78R43A326V

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), avv.



Cantini Cortellezzi Giulia Marialuisa (c.f. CNTGMR78P64L219Y, fax: 0115150103) e avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 2, cap 00192 come da mandati in atti, propongono ricorso

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato nella sede in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta (CF 00368440079)

- Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato (fax: 0165273303).

per l'annullamento

- previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e ss.

**A.** del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

**B.** del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno 2015 anch'esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in violazione ed elusione del giudicato;

*nonché ove occorrer possa*

C. del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;

D. del **DM n. 325 del 3.06.2015** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, **GAE**) 2014-2017 nella parte in cui

non si prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

*nonché*

E. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota;

*e qualora fosse necessario*

F. del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati

**previa declaratoria in via cautelare**

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali per le quali abbiano fatto specifica richiesta

**con condanna**

al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalle suddette GAE

**FATTO**

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico

2001/2002, ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento in GAE per le classi concorso e le provincie di seguito indicate:

COGNOME	NOME	PROVINCIA SCELTA PER LA GAE	POSTO INSEGNAMENTO (infanzia AAAA; primaria EEEE o entrambe)
ALASONATTI	Magda	AOSTA	AAAA EEEEE
Bich	Lucia	AOSTA	AAAA EEEEE
Chuc	Astrid	AOSTA	AAAA EEEEE
EDIFIZI	ANNALISA	AOSTA	AAAA EEEEE
FORLIN	ELISA	AOSTA	AAAA EEEEE
GASPARINI	SARA	AOSTA	AAAA EEEEE
INGENITO	CINZIA	AOSTA	AAAA EEEEE
MAFRICA	ROBERTA	AOSTA	AAAA EEEEE
MOLINO	MONICA	AOSTA	EEEE
MORI	STEFANIA	AOSTA	EEEE
MOSCONI	CRISTINA	AOSTA	EEEE
PALUMBO	ALESSIA	AOSTA	AAAA EEEEE
PICCOT	SAMANTHA	AOSTA	AAAA EEEEE
PROMENT	CAROLE	AOSTA	AAAA EEEEE
SACCHETTO	MAURA	AOSTA	AAAA EEEEE
SARNO	Katia Iole	AOSTA	AAAA EEEEE
SCALISE	IRENE	AOSTA	AAAA EEEEE
TETTO	MARIA GRAZIA	AOSTA	EEEE
THERISOD	ROSANGELA	AOSTA	EEEE
TOMIS	NATASCIA	AOSTA	AAAA EEEEE
VAUTHIER	CLAIRE	AOSTA	AAAA EEEEE
ZANIN	FRANCESCA	AOSTA	EEEE

2) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia o primaria.

3) I ricorrenti, però, solo con decreto **n. 353 del 22 maggio 2014 e con D.m. n. 308 del 15 maggio 2014**, hanno conseguito il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo ma, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

4) Per diversi anni il Miur ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati magistrali che avessero conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002 all'interno delle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014 previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 è stato assunto in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

5) Anche con il successivo DM n. 325 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il Miur, ha continuato ad assumere una condotta inadempiente anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi i quali hanno confermato, ancora una volta, l'illegittimità del comportamento del Miur e del suddetto decreto.

6) Da ultimo anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, ha confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

7) Nonostante quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, con DM 495 del 22 giugno 2016, il Miur ha disposto la riapertura delle GAE 2014/2017, al fine di consentire alcune operazioni, quali lo scioglimento di riserve, l'inserimento di titoli di preferenza ex lege previsti, senza però prevedere l'inclusione di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso di un titolo abilitante, quale il

diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

8) Tale condotta risulta illogica sotto diversi profili: Il Miur non ha tenuto conto che, il provvedimento qui impugnato assume il medesimo contenuto del Decreto ministeriale n. 325 del 2015, il quale come sopra detto, è stato più volte censurato per la illegittima esclusione dei diplomati magistrali e sul quale si è ormai formata una giurisprudenza consolidata anche del Consiglio di Stato che, con diverse pronunce sia di merito sia in sede cautelare, ha riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

9) Inoltre, anche Codesto Ecc.mo Giudicante, in diverse ordinanze è intervenuto accogliendo le richieste di sospensione cautelare del DM n. 325/2015 evidenziando che: *“ con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”*. Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: *“ [...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione”*.

10) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è anch'esso intervenuto positivamente sulla questione affermando i seguenti principi: *“ Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi*

*e non per l'assunzione a tempo indeterminato. [...] Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall'art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti".*

**11)** In conclusione, secondo il Consiglio di Stato " all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie".

**12)** Tale principio, come già sopra indiato, è stato definitivamente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1 del 2016, con la quale ha ritenuto: " non opportuno discostarsi dall'orientamento già espresso dalla sezione sesta nelle sentenze citte dall'ordinanza di remissione (cfr. fra tutte, sentenza n. 1973/2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE".

**13)** I ricorrenti, quindi, a seguito della suddetta ordinanza nonché della riapertura dei termini di aggiornamento delle gae disposta con il dm n. 495 del 2016, hanno tutti proposto formale richiesta di inserimento nelle rispettive GAE nei termini di cui all'impugnato DM, sostenendo la validità del proprio titolo.

**14)** I ricorrenti, pertanto, censurano l'illegittimità del DM 495/2016 in parte de qua sotto i profili che saranno meglio evidenziati nei motivi di censura ed anche il silenzio che si è formato sulle legittime richieste di inserimento nelle GAE. Tra l'altro, il decreto ministeriale qui impugnato, rappresenta l'ultimo provvedimento amministrativo che consentirebbe di sanare tale illegittimo operare in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto nel Piano sulla Buona Scuola, la finalità manifestata dal legislatore è quella di procedere alla cancellazione delle graduatorie ad esaurimento.

**15)** Infatti, i ricorrenti, rilevano, come neppure con le modifiche in atto al sistema di reclutamento del personale docente, sia stato previsto un adeguamento della loro situazione che si presenta peculiare, proprio perché non si comprende per quale motivo il titolo in questione, regolarmente conseguito ed ormai ritenuto titolo abilitante, non possa consentire l'inserimento in GAE, stante peraltro la dichiarata illegittimità dell'atto amministrativo ostativo. Né può essere condivisa la posizione ministeriale avversaria secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato del 15.05.2015 che ha annullato il DM 235/14 in parte de qua non avrebbe efficacia erga omnes.

**16)** Ancora oggi le graduatorie ad esaurimento sono in continua fase di aggiornamento e, pertanto, non vi sarebbe alcun impedimento all'inserimento dei ricorrenti.

**17)** I ricorrenti, inoltre, sono direttamente danneggiati dall'applicazione dell'impugnato decreto perché, non essendo essi collocati in tempo utile nelle graduatorie ad esaurimento, a differenza di altri colleghi che hanno ottenuto provvedimento favorevole da parte del Consiglio di Stato, viene loro preclusa la facoltà di accedere al ruolo tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e ciò, a maggior ragione, in previsione dell'imminente inizio della scuola e del conferimento degli incarichi che si avviano nel mese di agosto.

**18)** Quindi, il comportamento, tenuto dall'Amministrazione è illegittimo sotto diversi profili nonchè in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che trova diretta applicazione anche nel nostro ordinamento nazionale e, rispetto alla quale, la Commissione europea in occasione di un parere espresso nel mese di gennaio 2014, ha chiaramente confermato come il diploma magistrale rappresenti

una qualifica completa dell'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che i soggetti possessori di tale titolo di studio sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

19) Anche per questo motivo, si assume l'illegittimità dei provvedimenti in oggetto per ciò che riguarda i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che, secondo quanto sarà dedotto *amplius* nel ricorso è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

#### DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI

#### 1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE.

Al fine di comprendere la natura del diploma magistrale posseduto dai ricorrenti, occorre procedere ad una breve ricostruzione della normativa che consentirà di dimostrare come l'interesse degli stessi ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento fosse sorto fin dal conseguimento del titolo e che, soltanto una errata applicazione delle norme abbia indotto l'Amministrazione a negare loro detto inserimento impedendo di fatto l'accesso ai canali di conferimento di incarico anche annuali e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il diploma magistrale è un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale intere generazioni si sono inserite nell'insegnamento della scuola elementare e della scuola materna.

Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola dell'infanzia o



al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola primaria dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Occorre pertanto richiamare anzitutto l'art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo del diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria); quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs n. 297/1994 che dispone: "*[..] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [..] dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [..]*".

Infatti, proprio il Testo Unico del D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 che ha raccolto tutta la normativa scolastica, nella sezione dedicata agli esami conclusivi dei vari cicli di studio si legge all'art. 194, comma 1 " *Esami finali nella scuola magistrale (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 352): "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*; ciò lascia intendere chiaramente che l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva con il diploma magistrale.

Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 334 del Testo Unico dove a proposito del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola materna stabilisce che: "*Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali*".

Non va altresì omissis il riferimento all'art. 197 del Testo Unico nel quale si legge espressamente che: "*1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente,*

*all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".*

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante** dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare" , perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato " Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Quindi il titolo in questione risulta di per sè già abilitante e tale abilitazione non è subordinata al superamento di altre prove e/o concorsi. A titolo di esempio, il Decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine di corsi avviati nell'anno 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2001, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari di cattedra: " *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per*

*titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.*

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro come il diploma magistrale viene definito dalla stessa legge come titolo abilitante.

In particolare, le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, **e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento, come gli odierni ricorrenti, ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non abbia valore abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è altresì confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434), ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota Prot.n. Miur AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d dell'USR del Veneto.

Anche la Circolare del Miur del 18 marzo 2003, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ha ribadito espressamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002: *“ Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare (n. 4.1, co. 2)”.*

Questa disposizione ha avuto il pregio di chiarire una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull'argomento nonostante come si è potuto constatare una linea legislativa tutto sommato molto chiara.

Da ultimo il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

### **LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sono chiari!

Codesto Ecc.mo TAR Lazio già nella sentenza n. 1299/2014 ha rilevato che: "1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna .... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

*Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.*

**Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: " I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano**

*permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.*

*Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti d'insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, d'istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".*

*Anche il Consiglio di Stato è intervenuto più volte rilevando che: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".*

*E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).*

*I principi sopra richiamati erano stati altresì confermati anche dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato intervenuta in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.*

*Secondo la Sezione Consultiva invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e*

dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del RD. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]” (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013)”.

**Quindi risulta evidente che la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel riconoscere il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2000/2001 ad essere inseriti in GAE.**

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria, chiamata ad esprimere un principio di diritto, ha definitivamente confermato le statuizioni già espresse nelle sentenze di merito (vedi ordinanza n. 1 del 2016).

**I ricorrenti sono tutti diplomati presso o la scuola magistrale o presso istituti magistrali e quindi non si comprende per quale motivo in forza di titoli abilitanti non debbano essere inclusi nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria.**

..ooOoo..

**2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.**

L'art. 1 della legge 124/99 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente prevedendo la soppressione del concorso per soliti titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente modificabili a mezzo di nuovi inserimenti. La norma citata, infatti, ha sostituito l'art. 399 del DL.vo 297/94: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente

assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

**PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

**SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

**TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

La *terza fascia delle graduatorie permanenti*, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate è sempre stata destinata all'inserimento di coloro che avessero conseguito l'abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Tale impianto normativo è stato modificato con l'entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella lettera c) **dell'art. 1 dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006**, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed

efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo J del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica."

L'art. 1, comma 605, della I. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei **già abilitati** per i quali sia stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo tale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

**Vale la pena sin da subito rilevare, quindi, che i ricorrenti, però, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE le**



**quali, secondo anche quanto previsto dal Maxi emendamento in corso di approvazione (art. 1 comma 94) varranno per tutto l'a.s. 2015/16 al termine del quale saranno soppresse.**

L'Amministrazione, quindi, sulla base delle predette disposizioni di legge avrebbe dovuto inserire nel DM impugnato anche un'espressa previsione di inclusione di coloro che come i ricorrenti sono in possesso del diploma magistrale, tenuto peraltro conto che il DM 235/14, nella parte in cui prevedeva detto inserimento è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza precitata.

..ooOoo..

#### ***L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO***

L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo l'interesse legittimo ed il diritto all'inserimento in GAE anche ai ricorrenti: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Questa norma prevede palesemente la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori

dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: "2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge "Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate".

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano l'inserimento in GAE, **nonostante la trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento.**

**Orbene, gli attuali ricorrenti hanno presentato apposita istanza di inserimento in GAE senza però avere alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra, anche i diplomati magistrali (attuali ricorrenti) hanno diritto all'inserimento e hanno l'interesse legittimo all'annullamento del decreto impugnato che non dispone e regola questa possibilità offrendo direttive contraddittorie col sistema normativo e costringendoli alla difesa legale.**

..ooOoo..

**3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA  
ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO  
DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, occorre rilevare come alle stesse non si possa riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con rimando alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"*).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. I Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa*

*anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento di par condicio e favor participationis".*

A ciò va aggiunto che la sfera di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento, proprio codesto TAR ha riconosciuto che debba essere differentemente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria) ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva), in quanto nel primo caso, la pronuncia non può che fare stato "erga omnes", mentre nel secondo essa fa stato unicamente fra le parti (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-05-2015, n. 7391 ed ancora Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-06-2015, n. 2888).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato debba giovare anche agli odierni ricorrenti, con conseguente illegittimità della nota del Miur del 20.05.2015 volta a respingere le richieste degli stessi invocando la limitazione degli effetti del giudicato, nonché del silenzio formatosi a seguito delle inviate diffide.

..ooOoo..

**4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO.  
IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER  
EQUIVALENTE.**

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato ai ricorrenti tutti, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno.

Se, infatti, l'Amministrazione avesse tenuto conto anche di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti già citati, i ricorrenti avrebbero potuto essere inclusi in GAE già da diversi anni e, quindi, molti di essi avrebbero potuto stipulare addirittura un contratto a tempo determinato.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione in ruolo anche avuto riguardo alle prossime modifiche legislative.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti. Tale piano di assunzioni straordinario ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

I ricorrenti, quindi, non essendo presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che ai ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica

amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *-ex plurimis-*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che i ricorrenti siano stati ingiustamente estromessi da ogni procedura di inserimento nelle GAE, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera;

- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi annuali di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio).

Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte anche dal Consiglio di Stato abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nelle GAE.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive degli Ambiti territoriali delle province per le quali hanno presentato domanda di inserimento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del

Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, esclusi per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali attraverso le chiamate dalle graduatorie provinciali, poi ad esaurimento.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per i ricorrenti di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di Istituto sin dall'anno di conseguimento del diploma fino ad oggi, avendo erroneamente il Ministero considerato finora non abilitati per anni e anni i titolari di diploma magistrale ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto e non avendo dato la chance del concorso pubblico per anni.

Con riferimento alla quantificazione, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie di II fascia, e per il gravissimo ritardo nella indizione di concorsi pubblici per un periodo di 10 anni e per l'impossibilità di partecipare all'ulteriore canale di reclutamento di cui alle Gae, se non con modalità aggravate, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del

19-05-2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

..ooOoo..

**5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.**

La Commissione Europea nel rispondere ad un parere richiesto da un docente in merito al valore abilitante del diploma magistrale conseguito in Italia, con atto pubblicato il 31.01.2014, ha evidenziato e confermato il suo valore abilitante per insegnare in tutta Europa.

Infatti, dopo aver analizzato la legislazione italiana, la Commissione ha affermato che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento " fully qualified to teach in Italy".

Dello stesso tenore la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato, già sopra richiamata, che ha riconosciuto l'interesse ed il diritto dei diplomati entro il 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Lo Stato Italiano, però, nonostante la pronuncia della Commissione Europea (che ha espressamente richiamato la Direttiva comunitaria 2005/36/CE) e la decisione del Consiglio di Stato, ha considerato il diploma in questione abilitante soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie.

Tale modus operandi è stato conservato anche nel recente decreto ministeriale qui impugnato mediante il quale si provvede ad un aggiornamento soltanto di alcune posizioni delle graduatorie ad esaurimento con irragionevole e costante omissione delle posizioni che riguardano gli attuali ricorrenti i quali, per le ragioni già ampiamente esposte, avrebbero dovuto trovarsi da diversi anni all'interno delle GAE.

In base all'art. 11 della Costituzione, con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti



fondamentali garantiti dalla Costituzione( Corte Cost.348/2007).

Con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui nelle materia di competenza dell'Unione, vale a dire nelle materie oggetto di regolamentazione da parte del diritto europeo e, comunque, rientrante, in una materia che involge la regolamentazione europea, la norma eurounitaria prevale, in caso di conflitto con la norma statale, su quest'ultima (Corte Giust. 15.2.1962, Corte di Giustizia 15.7.1964, causa 6/64 Costa Enel ).

Nella sentenza Corte di Giustizia 9.3.1978 causa c 106/1977,Simmenthal è stato precisato che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti dalla legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria.

La capacità della giurisprudenza comunitaria di interagire e incidere sul diritto nazionale in termini di rafforzamento dei poteri del Giudice interno per la maggior tutela dei diritti sociali ed economici ha subito una progressiva accelerazione ed un sicuro rafforzamento a seguito dell'entrata in vigore dal 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, ora Trattato dell'Unione europea TUE.

In questo solco la Corte di Giustizia nella causa Fuß del 25 novembre 2010 al punto 41: ha precisato “ Secondo la giurisprudenza della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.

Sulla prevalenza del diritto comunitario si è espressa anche la Corte di Cassazione (SS.UU.27619/2006) affermando che: “la corretta applicazione del diritto comunitario deve avvenire anche d'ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell'art.117, comma 1, Cost., il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo di diritto comunitario”.

Il giudice nazionale, che con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha reso, a tutti gli effetti, giudici del diritto eurounitario, deve, dunque, verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio ( Cass. 6231/2010, 8135/2004 13225/2004, 17564/2002, ) anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, (Corte Cost. 170/1984), che ai sensi dell'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative .

Le considerazioni svolte aprono, dunque, spazio per il doveroso vaglio ad opera di questo giudice nazionale della conformità delle disposizioni di legge interna che regolano l'inserimento dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2001/2001 alla direttiva 2005/£&/CE rispetto alla quale la Commissione Europea si è già pronunciata evidenziando il valore abilitante del diploma magistrale che consente ai diplomati in questione di poter insegnare in tutta Europa.

La nostra Corte Suprema nella sentenza SSUU 355/2010 hanno statuito che: *"Secondo il consolidato orientamento" della stessa Corte di Giustizia, inoltre, "l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali" per cui (Cass., un.: 17 novembre 2008 n. 27310, dalla quale gli excerpta, nonche' 18 dicembre 2006 n. 26948) "il giudice statale", "nell'applicare il diritto nazionale" ("a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva"), "deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalita' della direttiva, onde garantire la piena effettivita' della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest' ultima, cosi' conformandosi all'art. 249, comma 3, del Trattato (v., tra le altre, sent. 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing sa; sent. 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari; sent. 5 ottobre 2004, n. da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer; sent. 7 settembre 2006, n. da C-187/05 a C-190/05, Areios Pagos): "nella evoluzione della giurisprudenza comunitaria", infatti, " il principio della interpreta-zione conforme del diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le direttive*

*comunitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rilevanza comunitaria quale strumento per pervenire anche nell'ambito dei rapporti interprivati alla applicazione immediata del diritto comunitario in caso di contrasto con il diritto interno, così superando i limiti del divieto di applicazione delle direttive comunitarie immediatamente vincolanti non trasposte nei rapporti orizzontali - non appare evocato soltanto in relazione all'esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in considerazione tutto il diritto interno ed a valutare, attraverso l'utilizzazione dei metodi interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere applicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva".*

**La direttiva 2005/36/CE, ha effetti diretti anche sui diplomati magistrali, che, per quanto sopra osservato, hanno interesse e diritto ad essere inseriti nelle GAE.**

Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte consiste nell'obbligo per questo giudice nazionale, qualora sia impossibile pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme ai requisiti della direttiva 2005/36/CE, di non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all'ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., causa c-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation).

**DOMANDA EX ART. 56 COMMA 1 E SS. DL.VO 104 DEL 2010**

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56, comma 1 del Dl.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le GAE per effetto del provvedimento impugnato saranno a breve modificate con l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, senza che sia data la possibilità ai ricorrenti di essere ricompresi. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per i ricorrenti. Sulla base delle GAE, le assunzioni saranno anche basate sulla posizione in GAE, pertanto se ai ricorrenti non sarà concesso l'inserimento in GAE sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

Non si può prescindere, altresì che i mesi di agosto e settembre

rappresentano la fase massima delle attività di reclutamento da parte degli Uffici Scolastici, motivo per cui la esclusione dei ricorrenti non consentirà l'accesso a tali incarichi.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento con riserva nelle GAE e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

**Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.**

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il *fumus boni juris* è evidente. I motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*.

Al riguardo merita evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stata chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione inerente i diplomati magistrali. In tale occasione, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, è stato confermato l'interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l'ammissione con riserva nelle GAE degli odierni ricorrenti con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

#### **P. Q. M.**

Si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento anche con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Si chiede altresì la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente nella misura indicata al punto 4 dei motivi del ricorso.

In via subordinata, di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it e francescoamerico@ordineavvocatiroma.org.

Firenze-Roma, 20 luglio 2016

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Avv. Francesco Americo

Avv. Giulia Marialuisa Catini Cortellezzi

Si rappresenta che le deleghe dei ricorrenti di seguito indicati sono allegare all'originale del ricorso depositato presso il TAR Lazio e sono formulate secondo il seguente modello.

#### **PROCURA AD LITEM**

Io sottoscritto (nome) e (cognome) del ricorrente nato a \_\_\_\_\_  
(prov.) \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (prov. )  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

#### ***delego***

Gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e avv. Cantini Cortellezzi Giulia Maria Luisa, sia congiuntamente che disgiuntamente, a

rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l'impugnazione del DM 495 del 22.06.2016, la declaratoria del diritto del ricorrente all'inclusione nella GAE, nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro i suddetto procuratori miei antistatari.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*E' autentica*

*Avv.* \_\_\_\_\_

#### Nominativi dei ricorrenti

COGNOME	NOME
ALASONATTI	Magda
Bich	Lucia
Chuc	Astrid
EDIFIZI	ANNALISA
FORLIN	ELISA
GASPARINI	SARA
INGENITO	CINZIA
MAFRICA	ROBERTA
MOLINO	MONICA
MORI	STEFANIA
MOSCONI	CRISTINA

PALUMBO	ALESSIA
PICCOT	SAMANTHA
PROMENT	CAROLE
SACCHETTO	MAURA
SARNO	Katia Iole
SCALISE	IRENE
TETTO	MARIA GRAZIA
THERISOD	ROSANGELA
TOMIS	NATASCIA
VAUTHIER	CLAIRE
ZANIN	FRANCESCA

Avv. Francesco Americo

Si richiede che le spese di notifica del presente atto siano poste a carico dell'erario in ragione della natura della controversia (ricorso al tar in materia di procedura concorsuali per l'assunzione alle dipendenze della PA o avverso graduatorie stilate dalla PA) Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

**SI NOTIFICHI A:**

- 1) *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000)*
- 2) *REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato nella sede in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta (CF 00368440079)*
- 3) *REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Roma*
- 4) *Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA*
- 5) *Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante p.t. Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Generale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, cap 00186.*
- 6) *INNAIMI MIRELLA, residente in Monreale (PA) nella Via Venero, 270.*
- 7) *Verardo Valentina Via Peyron Amedeo 38 - 10143 Torino (TO)*



**8)** Carvelli Eleonora, Via Montmayeur 45 - 11100 Aosta (AO)

14/11/2016

N. 09461/2016 REG.RIC.

Pubblicato il 24/10/2016

**N. 06511/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09461/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9461 del 2016, proposto da:

Magda Alasonatti, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Marialuisa Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

Lucia Bich, Astrid Chuc, Annalisa Edifizi, Elisa Forlin, Sara Gasparini, Cinzia Ingenito, Monica Molino, Stefania Mori, Cristina Mosconi, Alessia Palumbo, Samantha Piccot, Carole Proment, Maura Sacchetto, Katia Iole Sarno, Irene Scalise, Maria Grazia Tetto, Rosangela Therisod, Natascia Tomis, Claire Vauthier, Francesca Zanin, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulia Marialuisa Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

14/11/2016

N. 09461/2016 REG.RIC.

Roberta Mafria, rappresentata e difesa dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSIT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, Giulia Marialuisa Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto 495/2016 nella parte in cui prevede che i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non possano proporre domanda d'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (gae) triennio 2014/2017 del personale docente dell'infanzia e di scuola primaria - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e

14/11/2016

N. 09461/2016 REG.RIC.

da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);  
Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;  
Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";  
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;  
Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto cautelare 4838/2016 e accoglie l'istanza di tutela cautelare, e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

14/11/2016

N. 09461/2016 REG.RIC.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con  
l'intervento dei magistrati

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di DONNAS. Deliberazione 16 novembre 2016, n. 60.**

**Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. (Parcheggio in progetto pa79 in sottozona ba16\* - Verturin): approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale n. 11, già adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2016, meglio esplicitata nella relazione a firma dell'Ufficio Tecnico corredata dagli elaborati grafici descrittivi di variante e depositata presso l'Ufficio tecnico comunale;

Omissis

**Comune di ROISAN. Deliberazione 21 novembre 2016, n. 27.**

**Progetto preliminare per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunitario tratto "Nodo C (ROISAN) – Chez Percher (GIGNOD) – Approvazione variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11/1998 e s.m.i.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 11/1998, la variante non sostanziale al P.R.G.C. vigente adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 31 maggio 2016 e relativa al progetto preliminare per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunitario tratto "Nodo C (ROISAN) - Chez Percher (GIGNOD)", come da elaborati trasmessi dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
2. Di dare atto che la variante è coerente con le norme vigenti e cogenti del P.T.P.;
3. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. n. 11/1998 la variante assumerà efficacia con la pub-

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune de DONNAS. Délibération n° 60 du 16 novembre 2016,**

**portant approbation de la variante non substantielle n° 11 du PRGC, relative à la réalisation d'un parking au hameau de Verturin, dans la zone pa79, sous-zone ba16\*.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

La variante non substantielle n° 11, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 40 du 28 juillet 2016 et détaillée dans le rapport rédigé par le bureau technique communal, assorti des documents graphiques y afférents et déposé audit bureau, est approuvée.

Omissis

**Commune de ROISAN. Délibération n° 27 du 21 novembre 2016,**

**portant approbation, au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle du PRGC relative à l'avant-projet rédigé en vue du remplacement des conduites du tronçon «Nodo C (ROISAN) – Chez Percher (GIGNOD)» du réseau communautaire de distribution de l'eau potable.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à l'avant-projet rédigé en vue du remplacement des conduites du tronçon «Nodo C (ROISAN) – Chez Percher (GIGNOD)» du réseau communautaire de distribution de l'eau potable, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 12 du 31 mai 2016, est approuvée telle qu'elle figure sur les documents transmis à l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.
2. La variante en cause n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente du PTP.
3. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante en cause déploie ses effets à compter

- blicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente deliberazione e che copia della variante e della deliberazione che l'approva dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia urbanistica entro trenta giorni;
4. Di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/98, articolo 16, comma 3;
  5. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région et les deux sont transmises en copie, sous trente jours, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

4. Le bureau technique est chargé d'accomplir les obligations prévues par le troisième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale susdite.
5. Le préambule fait partie intégrante du dispositif.